



Piazza Vicenza, 8 – 38122 Trento (TN)
Tel. 0461.1730280
Fax 0461.1730299
info@taxconsulting.tn.it

04 Novembre 2020

Gentile cliente.

Con il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. "Decreto Agosto"), entrato in vigore il 15.8.2020, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il Decreto Agosto è stato convertito nella L.

REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI IRAP

L'art. 42-bis contiene una sorta di sanatoria per il mancato versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020.

L'art. 24 del DL 34/2020 ha previsto che i contribuenti (diversi da intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e non finanziaria, assicurazioni e Amministrazioni pubbliche), con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020, sono esclusi dall'obbligo di versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019;
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo d'imposta successivo.

La norma introdotta in sede di conversione consente di corrispondere, **entro il 30.11.2020**, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, l'imposta originariamente non versata e che, invece, sarebbe stata dovuta per il mancato rispetto dei suddetti limiti e condizioni comunitari.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI BILANCI 2020

Sono stati aggiunti nuovi commi all'art. 60 nei quali si prevede, *per i soggetti che "non adottano i princìpi contabili internazionali*", la possibilità di non imputare al Conto economico del bilancio 2020 la quota annua di ammortamento (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali, "*mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato*".

La facoltà di deroga, per espressa previsione normativa, è attivabile dai soggetti che per la redazione del bilancio applicano le norme del codice 13.10.2020 n. 126, entrata in vigore il 14.10.2020, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario. Di seguito si analizzano le principali novità apportate in sede di conversione in legge del "decreto Agosto" e quelle previste ed introdotte dal recente Decreto Ristori, le cui disposizioni sono entrate in vigore dal 29.10.2020.

civile e i principi contabili nazionali emessi dall'OIC mentre restano esclusi i cosiddetti soggetti IAS/IFRS (che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali). È da ritenere, pertanto, che nell'ambito applicativo della norma rientrino anche le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le cosiddette micro-imprese.

Il meccanismo applicativo della norma prevede il differimento all'esercizio successivo (quello che si chiuderà al 31.12.2021 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare) della quota di ammortamento non effettuata nel 2020 e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, allungando di fatto di un anno il piano di ammortamento originario dei cespiti in questione.

Le società che applicano i principi contabili nazionali che decideranno di attivare sospensione (parziale totale) degli ammortamenti dovranno destinare corrispondente ammontare ad una riserva indisponibile di utili. Nelle circostanze in cui l'utile dell'esercizio dovesse risultare inferiore alla quota ammortamento differita, sarà necessario integrare la suddetta riserva tramite l'utilizzo di riserve di utili portati a nuovo ovvero di altre riserve patrimoniali disponibili. Eventuali ulteriori carenze dovranno essere colmate attraverso una specifica destinazione degli utili degli esercizi successivi.

Dell'attivazione della deroga e delle relative motivazioni dovrà, inoltre, essere fornita apposita informativa nella Nota integrativa del bilancio 2020, insieme alla quantificazione degli ammortamenti non contabilizzati (e dei conseguenti impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio), nonché all'iscrizione e al relativo importo della corrispondente riserva indisponibile. In riferimento alle microimprese che, sono esonerate dalla redazione della Nota

integrativa, trovano applicazione le indicazioni contenute in relazione al bilancio abbreviato, secondo cui occorre presentare in bilancio le informazioni che, seppure non obbligatorie, siano da considerare necessarie fini della rappresentazione veritiera е corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Nel caso delle micro-imprese, quindi, l'informativa andrebbe fornita in calce allo Stato patrimoniale.

I soggetti che si avvalgono della facoltà in esame, per espressa previsione normativa, possono comunque dedurre la quota di ammortamento non imputata a Conto economico.

PAGAMENTI DI CARTELLE E RATE DI DILAZIONE DEI RUOLI

II DL 129/2020 contiene due importanti novità in tema di riscossione esattoriale, connesse all'emergenza epidemiologica in atto:

- in primo luogo, vi è una norma favorevole agli agenti della riscossione secondo cui tutti i termini, di prescrizione e di decadenza, che scadono nel 2020 in merito alla notifica delle cartelle di pagamento slittano automaticamente al 31 dicembre 2022;
- poi, c'è una norma favorevole ai contribuenti, che fa slittare a fine gennaio 2021 i termini di pagamento delle cartelle esattoriali.

Si posticipa dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dei pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, che ha inizio dall'8 marzo 2020. Considerato che "i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione", il pagamento slitta al 31 gennaio 2021.

Non necessariamente, entro fine gennaio, occorre pagare tutto in quanto rimane ferma la possibilità di chiedere la dilazione in costanza dei requisiti di legge. *Anche nella sospensione delle rate da dilazioni dei ruoli*, che scadono dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, come per le cartelle, il pagamento deve avvenire in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021. Le dilazioni (non solo derivanti da cartelle, ma anche da avvisi di addebito e da accertamenti esecutivi) in essere all'8 marzo 2020 o accolte se riferite a domande presentate sino al 31 dicembre

2020, decadono non per effetto del mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, ma di dieci.

Sono sospesi sino a fine anno anche le attività cautelari come i fermi e le ipoteche, i quali, nonostante sia stato già notificato il preavviso, non verranno iscritti. Del pari, sino a fine anno risultano sospesi i pignoramenti di salari e stipendi, nonché le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Nessuna sospensione, di contro, opera per le rate da saldo e stralcio degli omessi versamenti e da rottamazione dei ruoli in scadenza nel 2020, le quali continuano a dover avvenire, in unica soluzione e senza la tolleranza dei cinque giorni, entro il 10 dicembre 2020.

La sospensione di cui trattasi riguarda unicamente i versamenti, non il termine per il ricorso, che rimane di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

È stata "anticipata" la possibilità di effettuare la "nuova" rivalutazione dei beni d'impresa (con imposta sostitutiva al 3%, o solo civilistica) per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare. La "nuova" rivalutazione può essere eseguita nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019 a condizione che tale bilancio sia approvato successivamente al 14.10.2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 104/2020).

Per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare resta fermo che il bilancio in cui operare la rivalutazione è quello al 31.12.2020.

CREDITI D'IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI LEGHE, SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, è possibile fruire del credito d'imposta previsto pari al 50% delle spese per gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in favore di leghe, società e associazioni sportive, anche in relazione alle discipline paralimpiche.

Inoltre, viene ridotto a 150.000,00 euro (in luogo del precedente limite di 200.000,00 euro) il limite minimo dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 dei soggetti destinatari degli investimenti

pubblicitari.

CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI

Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo. In sede di conversione sono state confermate le novità introdotte con l'originario:

- spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, anche per le strutture termali;
- viene esteso anche con riferimento al mese di giugno 2020 e, per le attività stagionali, al mese di luglio 2020.

Inoltre, sono state introdotte due ulteriori modifiche alla norma sul credito d'imposta locazioni, operanti per le sole strutture turistico-ricettive:

- l'estensione del credito d'imposta per le imprese turistico-ricettive, sino al 31.12.2020;
- l'aumento al 50% (dal 30%) del credito d'imposta sull'affitto d'azienda per le strutture turistico-ricettive, con la precisazione che, "qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti".

II DL Ristori ha altresì esteso il "bonus canoni locazione" ai mesi di **ottobre / novembre / dicembre**, a favore dei soggetti operanti nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell'emergenza COVID-19. Il **bonus spetta indipendentemente dall'ammontare dei ricavi/compensi 2019**.

Le condizioni di accesso all'agevolazione individuate nella riduzione del fatturato/corrispettivi pari ad almeno il 50% dei mesi di ottobre / novembre / dicembre rispetto agli stessi mesi del 2019;

Il credito in esame spetta nella misura del:

- 60% del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo;
- 30% del canone per affitto d'azienda.

Il bonus è calcolato sui canoni dovuti e pagati per i predetti mesi e relativamente al canone di **dicembre** il bonus compete anche se il relativo pagamento è effettuato nel 2021.

BONUS 30% COMMISSIONI PER PAGAMENTI ELETTRONICI DA PRIVATI

È introdotto un credito d'imposta per imprese e professionisti sulle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici effettuati da privati. Tale disposizione è volta ad incentivare l'utilizzo dei pagamenti con carte di credito, di debito o prepagate nelle operazioni verso i consumatori finali.

Il credito d'imposta è riconosciuto ad esercenti attività d'impresa, arti e professioni, soltanto però a condizione che nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Quanto alla misura dell'agevolazione, il credito d'imposta spetta in misura pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, ma per le sole commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020.

Si tratta quindi delle carte emesse dalle banche, dalla società Poste italiane spa, dagli intermediari finanziari, dalle imprese di investimento, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, dalle società di gestione del risparmio, nonché di ogni altro operatore finanziario, tenuti a "rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro". Ai fini del beneficio fiscale, le transazioni con tali carte devono riguardare soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei "privati". essendo auindi escluse dall'agevolazione le commissioni addebitate con riferimento alle operazioni realizzate nei confronti di soggetti passivi IVA.

L'agevolazione si applica, comunque, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime "de minimis". In merito alle modalità di utilizzo dell'agevolazione, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Per consentire la verifica della spettanza del credito d'imposta in argomento, gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare

la spettanza del credito d'imposta con apposita comunicazione.

INTEGRAZIONE ELETTRONICA DELLA FATTURA

Le nuove specifiche tecniche obbligatorie dal 1° gennaio 2021, portano sensibili novità nel processo di emissione di fatture relative ad operazioni soggette ad inversione contabile, nonché nel procedimento di integrazione via SdI del documento.

Grazie all'introduzione delle nuove specifiche tecniche il processo conosce una sensibile semplificazione. Il soggetto passivo che riceve una fattura elettronica senza evidenza dell'imposta, contenente un codice "Natura" relativo all'inversione contabile, potrà, infatti, a sua volta, generare un documento elettronico contraddistinto da una delle nuove codifiche "TipoDocumento".

I nuovi codici consentono altresì di procedere, per via elettronica, anche agli adempimenti relativi al reverse charge "esterno". Sono state introdotte, infatti, le seguenti codifiche:

- TD17, per l'integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall'estero;
- TD18 per l'acquisto di beni intracomunitari;
- TD19, per l'integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti.

Posto che mediante l'adozione della procedura elettronica di reverse charge "esterno" i dati dell'operazione vengono comunicati al Sistema di Interscambio, tale modalità dovrebbe consentire l'esonero dalla presentazione dell'esterometro. Mentre le attuali regole tecniche (versione 1.5) prevedono un solo codice "Natura" (N6) per identificare le operazioni che comportano l'inversione del debitore d'imposta, nelle nuove specifiche sono nove differenti contenute ben codifiche corrispondenti ad altrettante fattispecie (da N6.1 a N6.9).

Dal 1° gennaio 2021, con l'obbligatorietà delle nuove regole tecniche, le e-fatture che dovessero riportare la codifica generica N6 verranno scartate (con codice errore 00445).

BONUS INVESTIMENTI

In tema di incentivi agli investimenti in beni strumentali, l'anno 2020 si contraddistingue per la coesistenza di super e iper ammortamento e del nuovo credito d'imposta. Trova applicazione agli investimenti in beni strumentali:

- effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
- prenotati al 31.12.2020 (con ordine accettato dal fornitore e pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene) ed effettuati entro il 30.06.2021.

Tipologia di investimento	Aliquota Cl	Limite investimenti	Quote annuali costanti	Momento di fruizione
Beni materiali strumentali ordinari	6%	Fino a 2 milioni di euro	5	Dal 01/01 dell'anno successivo a quello di entrata in funzione del bene
Beni materiali strumentali 4.0	40%	Fino a 2,5 milioni di euro	5	Dal 01/01 dell'anno successivo a quello di interconnessione del bene
	20%	Oltre 2,5 milioni di euro Fino a 10 milioni di euro		
Beni immateriali strumentali 4.0	15%	Fino a 700 mila euro	3	Dal 01/01 dell'anno successivo a quello di interconnessione del bene

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare:

- l'effettivo sostenimento dei costi agevolabili;
- la corretta determinazione dei costi agevolabili.

La documentazione idonea consiste nelle fatture e negli "altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati", recanti l'espresso riferimento alla norma agevolativa ovvero una dicitura similare alla seguente:

"Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019".

Qualora nella fattura di acquisto non sia stata inserita la dicitura con la normativa di riferimento, è comunque possibile fruire del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali regolarizzando i documenti di spesa già emessi.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la modalità di regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può consistere alternativamente nell'apposizione di una scritta indelebile (anche con apposito timbro) sulla copia cartacea oppure nell'integrazione elettronica. Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni, l'impresa

deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura «Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019». La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO FILIERA RISTORAZIONE

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, il contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione, viene esteso anche alle imprese con i sequenti codici ATECO prevalenti:

- 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole);
- 56.21.00 (catering per eventi, banqueting);
- limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi).

TRACCIATI PAGAMENTI CON CARTA PER DETRAZIONE 19%

Al fine di poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19% con riguardo alle spese per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, è possibile utilizzare la carta di credito intestata al coniuge, a condizione che la spesa sia effettivamente sostenuta dal soggetto intestatario del documento di spesa (circostanza che si ritiene soddisfatta ove la carta di credito si appoggi ad un conto corrente cointestato tra i coniugi).

Dal 1° gennaio 2020, la detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:

- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante.

Gli oneri possono essere pagati anche tramite un'applicazione (app) di pagamento via smartphone. La disposizione riguardante la tracciabilità dei pagamenti non si applica in relazione alle spese sostenute per:

- l'acquisto di medicinali e dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

INCENTIVI ACQUISTO AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI ANIDRIDE CARBONICA

Viene rimodulato il contributo, introdotto dall'art. 44 del DL 34/2020, spettante ai soggetti che entro il 31.12.2020 acquistano un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica. In caso di acquisto e contestuale rottamazione, il contributo è pari a:

- 2.000,00 euro, con un numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (km) da 0 a 60;
- 1.750,00 euro, con emissioni di CO₂ da 61 a 90 g/km;
- 1.500,00 euro, con emissioni di CO₂ da 91 a 110 g/km.

In assenza di rottamazione, il contributo è pari a:

- 1.000,00 euro, con emissioni di CO₂ da 0 a 90 g/km;
- 750,00 euro, con emissioni di CO₂ da 91 a 110 g/km.

Le persone fisiche che, contestualmente all'acquisto del nuovo veicolo con emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 110 g/km, consegnano per la rottamazione un secondo veicolo di categoria M1 hanno diritto a un credito d'imposta del valore di 750,00 euro. Detto credito deve essere utilizzato entro tre annualità per:

- l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari;
- abbonamenti al trasporto pubblico;
- servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

In via sperimentale, viene introdotto un incentivo per coloro che, entro il 31.12.2021, installano un sistema di riqualificazione elettrica su veicoli a motore termico delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G e procedono alla relativa omologazione in Italia del veicolo modificato.

L'incentivo consiste in un duplice vantaggio:

- il riconoscimento di un contributo pari al 60% del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo, fino ad un massimo di 3.500,00 euro;
- un contributo pari al 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al PRA, all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione (IPT).

"CANCELLAZIONE" SECONDA RATA IMU

Non è dovuta la seconda rata IMU 2020, con riferimento agli immobili/pertinenze in cui sono esercitate le attività nei settori nei economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell'emergenza COVID-19.

L'abolizione della seconda rata IMU opera a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

È comunque applicabile quanto previsto dal c.d. "Decreto Agosto", in base al quale non è dovuta la seconda rata con riferimento agli immobili:

- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali:
- rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e degli agriturismo / villaggi turistici/ ostelli della gioventù/rifugi di montagna / colonie marine e montane/affittacamere per brevi soggiorni/case e appartamenti per vacanze/ Bed & Breakfast / residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Law & Tax Consulting S.r.l. Tax Consulting S.r.l.